

# Messaggio

numero

data

Dipartimento

**7359**

11 luglio 2017

CONSIGLIO DI STATO / DFE

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino - *Preferenza indigena per il personale di Banca Stato***

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il 25 settembre 2016 il Popolo ha approvato l'iniziativa popolare costituzionale presentata nella forma elaborata «*Prima i nostri!*» che ha modificato la Costituzione cantonale, completandone inoltre gli obiettivi sociali elencati all'art. 14. La procedura di conferimento della garanzia federale secondo l'art. 51 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.) è pendente davanti alle autorità federali.

Dopo l'approvazione popolare dell'iniziativa costituzionale sono stati depositati diversi atti parlamentari che propongono misure legislative che mirano ad attuarne i principi. A questo proposito va detto che nell'adozione di tali norme il legislatore deve rispettare la Costituzione federale: l'art. 49 cpv. 1 Cost. stabilisce che il diritto federale prevale su quello cantonale contrario e l'art. 5 cpv. 4 Cost. stabilisce che i Cantoni rispettano il diritto internazionale. Di conseguenza, il diritto cantonale deve muoversi entro i limiti del diritto superiore.

Tra le nuove disposizioni costituzionali cantonali vi è quella secondo cui il Cantone provvede affinché «*sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero*» (art. 14 cpv. 1 lett. b Cost. cant.).

La Svizzera ha sottoscritto accordi di libera circolazione delle persone con la Comunità europea e i suoi Stati membri (RS 0.142.112.681) e con gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31). Nell'elaborazione del diritto cantonale occorre tenere conto di questi accordi e del diritto federale (perizia del 31 marzo 2015 del prof. Giovanni Biaggini sull'iniziativa popolare «*Prima i nostri!*», pag. 42-43).

Il Cantone deve d'altra parte tenere conto della decisione popolare di modificare la Costituzione cantonale anche mediante l'introduzione di nuovi obiettivi sociali, i quali hanno «*un significato politico diretto per l'attività legislativa, governativa e finanziaria del Cantone*» (rapporto n. 4341 R del 9 giugno 1997 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, commento all'art. 13, pag. 25-26). Con il riferimento all'attività legislativa, si intende evidentemente il mandato al Parlamento di legiferare per perseguire tali obiettivi.

Mediante l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il 12 dicembre 2016, la Commissione speciale per l'attuazione dell'iniziativa popolare "Prima i nostri!" formula una proposta di modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, volta ad ancorare nella stessa il principio approvato dalla popolazione.

Pure lasciando l'autonomia di gestione del personale alla stessa Banca, l'emendamento proposto esprime la prescrizione che l'istituto di credito, al momento dell'assunzione del personale, dia la precedenza, a parità di qualifiche, a persone residenti. Parimenti, tenuto conto che la qualifica giuridica del rapporto di impiego tra Banca e dipendente non è espressamente definita dalla legge, i commissari hanno proposto inoltre di definire in modo chiaro e formale anche questo aspetto, esplicitando che il rapporto di impiego è regolato da diritto privato.

Pur lasciando l'autonomia di gestione del personale all'azienda, l'emendamento proposto esprime la prescrizione secondo cui essa, al momento dell'assunzione del personale, dia la precedenza, a parità di qualifiche, a persone residenti.

Questo Consiglio, pur constatando che la prassi attualmente applicata corrisponde già all'obiettivo dell'iniziativa, reputa che la proposta formulata nell'atto parlamentare sia di per sé ammissibile, seppur entro i limiti del diritto superiore. Alle medesime conclusioni (seppur riferita alle norme costituzionali e non a quelle legislative ora in discussione) è giunta anche la perizia del prof. Biaggini.

In questo contesto va comunque detto che gli accordi di libera circolazione sottoscritti dal nostro Paese riducono di molto la portata pratica della proposta qui in esame, rendendola in sostanza molto limitata.

L'inserimento nella legislazione della proposta formulata nell'atto parlamentare dovrebbe consentire di sfruttare nel modo più ampio possibile il margine di cui godono i Cantoni per adottare norme sulla preferenza dei lavoratori svizzeri o residenti in Svizzera, sebbene tale margine risulti molto ristretto. Spetterà semmai all'Assemblea federale nell'ambito della decisione sul conferimento della garanzia federale e ai tribunali delineare i limiti precisi di intervento dei Cantoni.

Lo scrivente Consiglio coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Parlamento sul precedente di cui all'art. 16 della Legge sull'Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET), norma che istituisce una preferenza non solo per le persone residenti, ma in particolar modo per le persone residenti disoccupate o a beneficio dell'assistenza pubblica, purché giudicate idonee. Per allineare le formulazioni nelle varie leggi settoriali e per evitare di diversificare gli obiettivi espressi in tali leggi, il Consiglio di Stato ritiene la formulazione della LAET preferibile a quella proposta dall'iniziativa qui in esame.

In conclusione, per le ragioni esposte e con le motivazioni addotte, il Consiglio di Stato formula una controproposta ai sensi dei considerandi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 - Preferenza indigena per il personale di Banca Stato;
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7359 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

#### **Art. 10a (nuovo)**

**Rapporti di lavoro** <sup>1</sup>Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.

<sup>2</sup>Nell'assunzione del personale, la Banca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; tra le persone residenti è data la precedenza alle persone disoccupate o in assistenza.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.